

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO
“TERZA SPONDA”
COMUNE DI NOVELLA
PROVINCIA DI TRENTO
cgiterzasponda@pec.it

Novella, 29 Maggio 2023

Spett.le Impresa

BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BY-PASS IDRAULICO IN GALLERIA DELLA CONDOTTA DI DERIVAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO CON FUNZIONE DI ACCUMULO E DECANTAZIONE, DEL CONSORZIO GENERALE DI IRRIGAZIONE DELLA TERZA SPONDA CON SEDE A REVÒ, IN COMUNE DI NOVELLA (TRENTO).

Gara telematica n. 117530
CUP: F97B20001720008
CIG: 9812254029

Trasmesso per la pubblicazione nella GUUE il giorno 29.05.2023

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 07.07.2023 ore 12:00

Procedura soggetta ad AVCPASS:

ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE(Fascicolo di valutazione dell'operatore economico); tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui alla deliberazione dell'Anac n.249/2022 del 24.10.2022, che dovrà essere sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”.

PREMESSO che:

- a) il Consorzio di Miglioramento fondiario di II grado “Terza Sponda” si avvale, quale strumento informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (sap-srm);
- b) per accedere al Sistema è necessario:
 - possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 della “Guida Operativa - RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI ”di seguito denominata “Guida Operativa” allegata al presente bando di gara;
 - essere registrati al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento”.

L'operatore economico privo dell'abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (sap-srm) è tenuto a prendere visione della procedura indicata nella sezione “Gare telematiche di lavori pubblici” al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp>.

Il concorrente potrà accedere direttamente al modulo online selezionando la stringa:

“Richiedi l'iscrizione per la sola partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica o cottimi fiduciari nell'ambito dei lavori pubblici o aggiorna la tua posizione”.

c) la documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema **sap-srm V7**, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it>; previa registrazione;

ATTENZIONE! Trattandosi di procedura aperta telematica e NON AD INVITO, il bando di gara e la documentazione di gara caricata a sistema è visibile ai soggetti registrati a sistema SAP-SRM.

d) la gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA sap-srm della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'art. 95, c.2 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ATTENZIONE: Si informano le Imprese che il bando UE, il bando integrale di gara, i modelli per rendere le dichiarazioni, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'elaborato “Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa” e la “Guida Operativa”, sono disponibili anche sul sito internet <http://www.appalti.provincia.tn.it> sul sistema sicopat (osservatorio provinciale dei lavori pubblici).

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti verranno caricate a sistema sap-srm insieme alla documentazione di gara, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara. Detti atti saranno altresì pubblicati, anche mediante avviso, sul sito internet <http://www.comifo.it>.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Si ricorda altresì ai concorrenti di seguire le modalità di presentazione dell'offerta come di seguito specificate, **pena la non ammissibilità dell'offerta.**

Tutto ciò premesso, il Consorzio di Miglioramento fondiario di II grado “Terza Sponda” con sede in Novella(TN) frazione Revò, indirizzo PEC cgiterzasponda@pec.it, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, svolta con modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.2 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i seguenti lavori: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BY-PASS IDRAULICO IN GALLERIA DELLA CONDOTTA DI DERIVAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO CON FUNZIONE DI ACCUMULO E DECANTAZIONE, DEL CONSORZIO GENERALE DI IRRIGAZIONE DELLA TERZA SPONDA CON SEDE A REVÒ, IN COMUNE DI NOVELLA (TRENTO).**”.

1. Descrizione dell'opera: L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dell'opera di costruzione di un by-pass idraulico in galleria della condotta di derivazione dell'impianto irriguo con funzione di accumulo e decantazione, del Consorzio generale di irrigazione della Terza Sponda con sede a Revò, in Comune di Novella (Trento). L'intervento riguarda la realizzazione delle opere civili ed impiantistiche finalizzate alla costruzione del manufatto.

2. Luogo di esecuzione dei lavori: comune amministrativo di Novella, frazione Revò su varie particelle nel Comune Catastale di Revò.

3. Termine di esecuzione dei lavori: il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in **giorni 583 (cinquecentoottantatrè)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, queste ultime quantificati in complessivi giorni 40 (quaranta). Per ulteriori informazioni si rinvia all'art 14 del Capitolato speciale d'appalto.

4. I lavori sono finanziati nel seguente modo: trasferimento dello Stato e mezzi propri del Consorzio.

5. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dagli artt. 26 e seguenti del capitolato speciale di appalto.

6. Importo complessivo di appalto: Euro 6.868.586,52 di cui:

- a) EURO 6.711.810,28.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) EURO 156.776,24.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

7. Classificazione dei lavori:

- **Categoria prevalente: OG4** (Opere d'arte nel sottosuolo) per Euro 6.106.050,81.- di cui:

- a) Euro 5.966.678,55.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 139.371,26.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012

(white list):

- *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
- *trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
- *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
- *noli a freddo di macchinari;*
- *noli a caldo;*
- *autotrasporti per conto di terzi;*
- *guardiania dei cantieri.*

Nell'appalto sono comprese inoltre le seguenti lavorazioni appartenenti a lavorazioni per le quali è necessaria avere o il possesso di qualificazione SOA per la rispettiva categoria di lavorazione oppure per la cui esecuzione è necessario il possesso di determinate caratteristiche

- **Categoria lavorazioni: OG3 a qualificazione obbligatoria** (STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI) per Euro 164.285,31.- di cui:

- a) Euro 160.535,48.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 3.749,83.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Nella categoria Og3 rientrano anche le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria Os12-b (BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI) per Euro 14.511,46, di cui :

- a) Euro 14.172,50.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 338,96.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Nei lavori relativi alla categoria OG3 rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

- *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- *noli a freddo di macchinari;*
- *fornitura di ferro lavorato;*
- *noli a caldo;*
- *autotrasporti per conto di terzi.*

Le lavorazioni appartenenti alla categoria *OG3* (a qualificazione obbligatoria) nonché quelle appartenenti alla categoria OS-12b, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione **In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.**

- **Categoria lavorazioni: OG6 a qualificazione obbligatoria** (ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE) per Euro **598.251,40.-** di cui:

- a) Euro 584.596,25.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 13.655,15.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Nei lavori relativi alla categoria OG6 rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

- *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- *noli a freddo di macchinari;*
- *fornitura di ferro lavorato;*
- *noli a caldo;*
- *autotrasporti per conto di terzi.*

Le lavorazioni appartenenti alla categoria *OG6* (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione **In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.**

8. L'appalto in oggetto costituisce un lotto all'interno di un progetto complessivo.

8 bis. Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo e a misura, come segue:

a) <i>Lavori a corpo</i>	Euro	745.131,73
b) <i>Lavori a misura</i>	Euro	5.966.678,55
IMPORTO TOTALE DI APPALTO	Euro	6.711.810,28

8 ter Non è prevista la facoltà della CONSEGNA ANTICIPATA.

9. E' previsto il sopralluogo obbligatorio.

Giorni di effettuazione sopralluogo obbligatorio dei luoghi di esecuzione dei lavori:

13.06.2023

20.06.2023

27.06.2023

da effettuarsi a pena di esclusione e anticipando la propria intenzione a partecipare come di seguito indicato.

Si prescrive che l'impresa interessata alla partecipazione alla gara formuli quindi la richiesta di effettuazione del sopralluogo entro le ore, entro le ore 17:00 del giorno 08.06.2023 qualora intende effettuare il sopralluogo il giorno 13.06.2023, entro le ore 17:00 del giorno 15.06.2023 qualora intende effettuare il sopralluogo il giorno 20.06.2023 ed entro le ore 17:00 del giorno 22.06.2023 qualora intende effettuare il sopralluogo il giorno 27.06.2023.

Si ribadisce che la mancata prenotazione della volontà di effettuare il sopralluogo entro i termini sopraindicati è da intendersi a pena della esclusione del concorrente dalla gara.

La prenotazione va effettuata mediante comunicazione e-mail all'indirizzo dell'ing. Roberto Lorenzi di Rovereto(TN): roberto.lorenzi@inglo.it oppure mediante comunicazione telefonica al n. 349/0661120 .

Si precisa fin da ora che l'eventuale impossibilità di effettuare il sopralluogo per ragioni sopravvenute verrà comunicato tramite la piattaforma Mercurio e con avviso da pubblicarsi sul sito www.comifo.it, **all'albo telematico del Comune di Novella ed in tale comunicazione verranno indicati i nuovi termini di effettuazione del sopralluogo obbligatorio dei termini di richiesta di documentazione e conseguentemente di consegna delle offerte.**

Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato del Consorzio rilascerà un'attestazione, che dovrà essere conservata dall'Impresa ai fini dell'eventuale verifica successiva oppure allegata **quale ulteriore documentazione amministrativa sulla piattaforma Mercurio.**

In caso di associazione temporanea d'impresе già costituita il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria (capogruppo).

In caso di associazione temporanea d'impresе non ancora costituita il sopralluogo dovrà essere svolto secondo una delle seguenti modalità:

a) dal legale rappresentante (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato), di ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento;

b) dal legale rappresentante (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato) della sola delle imprese costituenti il raggruppamento che assumerà la veste di capogruppo mandataria, purché munito di apposita delega, da cui risulti che il sopralluogo viene effettuato in nome e per conto di tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione temporanea d'impresе.

Al fine di consentire l'esatta individuazione delle imprese che hanno svolto il sopralluogo e del corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all'incaricato del Consorzio le deleghe sopra indicate.

Si procederà ad escludere le imprese che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.

10. La gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAPSRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE

COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, nell'elaborato denominato "Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa", sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

La valutazione dell'ANOMALIA DELL'OFFERTA sarà effettuata ai sensi dell'art.97, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e sulla base di quanto disposto ai successivi paragrafi 5 e 6 e nell'elaborato "Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa".

L'appalto verrà aggiudicato all'offerta che otterrà il punteggio complessivo maggiore (somma punteggio offerta tecnica e punteggio offerta economica) secondo le modalità indicate nell'elaborato "Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa" e che sarà ritenuta dall'Amministrazione complessivamente congrua secondo quanto meglio disciplinato e specificato nel presente bando di gara e nell'elaborato "Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa".

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "**Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa**".

Il presente bando di gara integrale, il bando UE, gli elaborati progettuali, nonché i modelli per rendere le dichiarazioni:

- modello istanza di partecipazione (allegati A1 e A2)
- il modello per la dichiarazione di avvalimento ausiliaria (allegato A3)
- D.G.U.E. Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B),
- il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato C),
- l'elaborato "**Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa**" (allegato D), comprensivo del paragrafo relativo ai criteri di valutazione dell'anomalia,
- la "**Guida Operativa**"

sono caricati sul sistema sap-srm e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema sap-srm secondo quanto previsto nei punti precedenti.

Gli elaborati progettuali in formato cartaceo sono in visione presso l'Amministrazione sopra indicata nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15:00 alle 17:00, previo appuntamento da richiedere all'indirizzo **PEC del Consorzio**).

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali in formato cartaceo.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese".

Quindi, nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati" si potranno aprire/scaricare le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale possono essere richiesti entro il giorno 27.06.2023, **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'Amministrazione risponderà le richieste di chiarimento di natura amministrativa e tecnica entro il giorno 02.07.2023.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a sistema sap-srm, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet <http://www.comifo.it>.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti in quanto non viene fornita risposta diretta al concorrente

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786 (fascia oraria 17 – 8) e il numero verde del contact center 800 22 80 40 (fascia **oraria 8 – 17**).

Si precisa inoltre che al suddetto call center/ contact center non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate **almeno ventiquattro ore (24 ore) prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, con apposito provvedimento, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni della piattaforma informatica, accertate dal gestore del sistema, tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Detto/i provvedimento/i verrà/anno caricato/i a sistema sap-srm insieme alla documentazione di gara ed altresì verrà/anno pubblicato/i e contestualmente sul sito internet <http://www.comifo.it>.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **s'invita il concorrente ad avvalersi dei facsimili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema nella sezione “Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati”, contenuti nella cartella compressa denominata “Documentazione da caricare a sistema”**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

L'Amministrazione invierà le comunicazioni individuate dall'art. 25 della L.p. 2/2016 e dall'art. 76 del D.lgs 50/2016, nonché le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara attraverso PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 sul profilo della stazione appaltante – www.comifo.it .

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con **gara telematica (AT 117530)** il concorrente dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella “Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI” (d’ora in avanti “Guida Operativa”) e nel presente bando di gara,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07.07.2023

La presente gara è individuata a sistema con il numero: **117530**
Scadenza richiesta chiarimenti: 27.06.2023

Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell’offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:

I seguenti documenti da classificare nella categoria “**ALLEGATO AMMINISTRATIVO**” come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa:

1. **l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni integrative** di cui al successivo paragrafo 4.1 del presente bando di gara;
2. **il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.** - di cui al successivo paragrafo 4.1;
3. la documentazione comprovante la costituzione del **DEPOSITO CAUZIONALE** di cui al successivo paragrafo 4.2;
4. la **ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo** di € 200,00.- (duecento/00) a favore dell’**A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione**, con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.3;
5. l’eventuale **documentazione/dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9;**
6. **il PASSOE di cui alla delibera Anac n.249/2022 del 24.10.2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.**

Il documento richiesto dall’elaborato “Criteri di valutazione per l’offerta economicamente più vantaggiosa” e costituente L’OFFERTA TECNICA è da presentare con le modalità disciplinate al successivo paragrafo 3.B), e da classificare nella categoria “Allegato tecnico” come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa:

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai paragrafi 3 e 3.B) dei documenti comporta l’attribuzione di un punteggio pari a zero dell’offerta

tecnica, secondo quanto indicato nell'elaborato “Criteri di valutazione per l’offerta economicamente più vantaggiosa”.

La classificazione dei documenti nella categoria “Allegato amministrativo” comporta **L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA**

I seguenti documenti da classificare nella categoria “ALLEGATO ECONOMICO”, come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa:

1. La lista delle categorie di lavoro e forniture compilata secondo le indicazioni secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.1.1);
2. Il documento di sintesi dell’offerta;
3. Le eventuali giustificazioni dell’offerta.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo la modalità prevista al paragrafo 3.A del presente bando di gara o la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “**Allegato economico**” del documento “Lista delle categorie di lavoro e forniture per l’offerta di cui al punto n. 1, comporta **L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA**.

La classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico” del “Documento di sintesi” comporta l’esclusione automatica dalla gara.

La classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico” delle eventuali giustificazioni dell’offerta presentate al fine della valutazione dell’anomalia comporta **L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA**.

Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato Sezione III - capitolo 4 - della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARA’ TENUTA IL GIORNO 07.07.2023 alle ore 14:30 presso la sede consorziale in Revò di Novella, Piazza Madonna.

L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi (in caso di associazione temporanea di impresa alla sola impresa capogruppo) attraverso comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) indicati negli atti di gara.

In considerazione del fatto che la gara si svolge su piattaforma che consente la tracciabilità delle operazioni di gara, non sarà possibile assistere alle operazioni di gara, evidenziando peraltro che la gara stessa è effettuata su piattaforma che consente la tracciabilità delle operazioni di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), come meglio specificato al paragrafo 4.7.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 .

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. È vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – forma della partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, dovrà compilare la parte III, lett. c) del D.G.U.E., fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella parte III, lett. c) del D.G.U.E.

AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il responsabile del procedimento al quale è assegnata l'attività istruttoria, nonché il consulente del Consorzio.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

1. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni

interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

2. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE /PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla **deliberazione dell'Anac n.249/2022 del 24.10.2022**.

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE (PARTE III del D.G.U.E.): Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

L'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.

Per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le rispettive dichiarazioni previste dal DGUE devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione; con riferimento all'art. 80 co. 5 lett. c), c)bis) e c)ter), si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC. Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati

La dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato ANAC di data 8 novembre 2017. Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale ORGANISMO DI VIGILANZA;

In caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f- bis) del codice contratti pubblici.

B. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/PARTECIPAZIONE (PARTE II del D.G.U.E.):

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

1. attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, si precisa che

1. La certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;

2. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;

3. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta;

4. I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.p. n. 2/2016, il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG4 per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria

prevalente OG4 e alle categorie scorporabili e subappaltabili OG3 e OG6 (entrambe a qualificazione obbligatoria) per i relativi importi.

I requisiti relativi alla categoria scorporabile OG6 e Og3 non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto per le predette categorie a qualificazione obbligatoria qualora non possedute dall'impresa.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.p. 26/93 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili OG1 e OS8 non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, i requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 - valutati secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

3.1.1 MODALITA' DI COMPILAZIONE E FIRMA DELLA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento.**

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del file .pdf "**Lista delle categorie di lavoro e delle forniture**", secondo le seguenti modalità:

- l'offerente deve inserire il **prezzo unitario offerto in cifre ed in lettere per ogni singola voce** relativa alle varie categorie di lavoro, **compilando il campo "Prezzo unitario (in cifre e lettere)"**;
- **calcolare il prodotto** del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione (prezzi complessivi parziali), inserendo il relativo importo nel **campo "Importo totale"**;
- **calcolare il "Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza"**, espresso in cifre e derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali;
- **calcolare il "Totale offerta compreso gli oneri di sicurezza"**, inserendo il relativo importo espresso in cifre derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali e degli oneri di sicurezza;
- **calcolare la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che risulterà espressa in cifre ed in lettere in calce alla lista delle lavorazioni.** Si precisa che l'arrotondamento avviene all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, **con tre decimali dopo la virgola**, viene calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

Una volta compilata, la "Lista delle categorie di lavoro e forniture" dovrà essere salvata e firmata digitalmente, come qualsiasi altro documento; quindi, riepilogando:

- si seleziona il file "Lista delle lavorazioni e forniture", che contiene le firme in formato PAdES-T (.pdf) del RUP e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
- si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- si carica a sistema il file così firmato, che avrà ora estensione .pdf.p7m, a corredo dell'offerta.

Nel caso di Imprese riunite in **raggruppamento temporaneo già costituito**, la "Lista delle lavorazioni e forniture" potrà essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in **raggruppamento temporaneo non ancora costituito**, la "Lista delle lavorazioni e forniture" dovrà essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sulla "Lista delle lavorazioni e forniture" secondo le seguenti modalità:

Impresa capogruppo:

- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "Lista delle lavorazioni e forniture", che contiene le firme in formato PAdES-T (.pdf) del RUP della gara che contiene le firme in formato PAdES-T (.pdf) e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato avrà ora un'estensione .pdf.p7m. Questo file verrà trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Impresa mandante:

- riceve il file "Lista delle lavorazioni e forniture" da firmare digitalmente;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "Lista delle lavorazioni e forniture", che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- ritrasmette il file così firmato all'impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l'apposizione anche della loro firma.

Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m che sarà allegato all'offerta dovrà contenere:

- il file .pdf debitamente compilato dal concorrente, comprensivo della firma in formato PAdES-T (.pdf) del RUP della gara, con i relativi certificati di sottoscrizione;
- la firma dell'impresa offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito, la/le firma/e dell'impresa/e mandante/i in formato CAdES-T (.p7m), apposta sul file .pdf debitamente compilato, con il/i relativo/i certificato/i di sottoscrizione.

Per verificare se la firma digitale sulla "Lista delle categorie di lavoro e forniture" è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link:


<http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto soggetto a ribasso;
- la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale della Lista delle categorie di lavoro e forniture;
- la classificazione della Lista delle lavorazioni e forniture e/o del Documento di sintesi dell'offerta in una categoria diversa dalla categoria "Allegato Economico";
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Una volta compilata la "Lista delle lavorazioni e forniture" con i prezzi unitari di tutte le voci ivi indicate, **il totale offerto**, calcolato automaticamente in calce al file "Lista delle lavorazioni e forniture" - Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza" -, **dovrà essere riportato nell'apposita sezione del sistema telematico** con le seguenti modalità:

1. accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in "Elaborare offerta";
2. cliccare su numero appalto di riferimento (**n. GARA 117530**) per predisporre la propria offerta;
3. cliccare su Creare offerta;
4. il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l'offerta cliccando sul pulsante  (Creare offerta su lotto);
5. si accede alla finestra di dettaglio dell'unica posizione dove inserire il totale offerto al netto degli oneri della sicurezza (Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.1.2 della Guida Operativa) nell'apposito campo "*Importo a valore*". L'importo ivi inserito genererà automaticamente il ribasso percentuale che sarà visualizzato sul documento di sintesi dell'offerta;
6. dopo aver inserito l'"Importo a valore" è opportuno procedere all'aggiornamento dell'offerta tramite il pulsante "Salvare lotto".

Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l'importo, che dovrà coincidere con quello calcolato automaticamente nel file "Lista delle categorie di lavoro e forniture".

Il ribasso percentuale risultante dalla "Lista delle categorie di lavoro e delle forniture" sarà fisso ed invariabile. Pertanto, in caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento di sintesi dell'offerta e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nel file "Lista delle di lavoro e forniture", prevarrà quest'ultimo.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell'importo a valore), si dovrà procedere alla generazione del "**Documento di sintesi dell'offerta**" cliccando sul pulsante "Genera documento di sintesi offerta"; il sistema estrae il "Documento di sintesi dell'offerta", che deve essere salvato sul proprio computer e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o da un suo procuratore).

Per le modalità di firma del documento di sintesi dell'offerta da parte di un'impresa singola si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere caricato all'interno della documentazione dell'offerta:

- a) cliccare su “Modificare lotto”, caricare il documento di sintesi dell’offerta firmato digitalmente, **classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria “Allegato Economico”**, sottocategoria “Documento di sintesi dell’offerta”, selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”;
- b) premere il pulsante “Completare lotto”, tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi;
- c) una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l’apposito link, posizionato nella parte alta della schermata;
- d) l’offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull’apposito pulsante “Inviare offerta”.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, il documento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo o da un suo procuratore.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.

La “**Lista delle lavorazioni e forniture**” e il “**Documento di sintesi dell’offerta**” devono essere classificati, **a pena di esclusione**, nella categoria “Allegato economico”.

3.2 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della l.p. 2/2016, 42 della l.p. 26/93 e dell’art. 1 comma 18 del D.L. n. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà dichiarare all’interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere il medesimo contenuto. In luogo della compilazione del DGUE, ai fini del subappalto si potrà presentare dichiarazione integrativa del DGUE indicante le parti delle prestazioni che intende subappaltare, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese del costituendo raggruppamento

Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.P. n. 2/2019, la dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto **DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI**:

1. le lavorazioni appartenenti alla **categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria**, ovvero: **OG6** sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSIONE.

2. le lavorazioni appartenenti alla **categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria**, ovvero: **OG3** sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, per le opere rientranti **nelle categorie OG3 e OG6 NON È AMMESSO L'AVVALIMENTO.**

Fermo restando quando previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2019, fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

NON PUO' ESSERE AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/LAVORAZIONI A PENA DI NULLITA' DEL CONTRATTO.

3.3 MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L'offerta economica non è soggetta ad imposta di bollo. L'imposta di bollo verrà soddisfatta unicamente in sede di stipula dell'atto contrattuale da parte del concorrente aggiudicatario della gara.

3.4 MODALITÀ DI FORMULAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà compilare la documentazione richiesta dall'elaborato "Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa". Essa deve essere firmata digitalmente (dal legale rappresentante dell'impresa o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e caricata a sistema classificandola nella categoria "Allegato tecnico".

Il sistema sap-srm sul quale va caricata la documentazione tecnica non consente di caricare file di grandezza maggiore di 15 MB.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa".

La classificazione del documento nella categoria "Allegato amministrativo" comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.

L'offerta tecnica non potrà contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovute, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9, dovranno essere caricate a sistema,

firmate digitalmente con l'estensione .pdf.p7m e classificate nella categoria **“Allegato AMMINISTRATIVO”**.

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

un'unica ISTANZA DI PARTECIPAZIONE resa e sottoscritta digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000:

dal legale rappresentante dell'impresa singola,

dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo/capofila del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario o del GEIE, già costituito,

dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito,

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

contenente le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- i dati identificativi dell'operatore economico

- la forma della partecipazione.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/1993, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Tutti i soggetti dovranno fornire i propri dati identificativi (domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo PEC - oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice ed il ruolo ricoperto (impresa singola / mandataria / mandante).

1. dichiara di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e requisiti speciali previsti nel paragrafo 2.2. del bando di gara;

(Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e al D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019).

Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice, il concorrente è tenuto altresì a fornire le seguenti informazioni:

fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito;

indicare se ha adottato misure di autodisciplina ed in quest'ultimo caso indicare:

b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;

b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

3. dichiara di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- accettato la seguente clausola per le voci a corpo: *"la dichiarazione di cui all'art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 attestante "che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93"*;

4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

5. attesta di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 11 del bando, resa disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it e sul Sistema SAP SRM, pure a mente del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm;

6. (eventuale) Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, fornisce, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare);

7. eventualmente, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. 50/2016:

- di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, da indicare espressamente;
- di essere microimpresa, piccola o media impresa.

A tal fine è possibile per il concorrente utilizzare il modello allegato al presente bando sotto la lettera A1) e A2).

il **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E.**, consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera **B**), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenute le modalità in esso previsti

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE D.G.U.E.

- i concorrenti devono compilare le parti **II, III e VI del D.G.U.E.**;
- si precisa che il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al D.G.U.E., scrivendo nel campo “vedi allegato n. ...”.
- **Con riferimento alla Parte II:** Informazioni sull'operatore economico : “*l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?*” i concorrenti attestano il possesso di attestazione SOA per categorie e classifiche di importo adeguate all'importo dei lavori di relativa assunzione (comprensiva, se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, dell'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000), nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo 2.2 lettera B) punto 1);
- in caso di **ricorso all'avvalimento** di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI in aggiunta alla dichiarazione richiesta al paragrafo 4.6 e il contratto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 36 co. 1 lett. b e c della L.p. 26/93 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (parte II - lettera A - Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte III – motivi di esclusione;
- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti sono tenuti alla compilazione della parte II, lettera D, **come meglio specificato al paragrafo 4.9;**
- con riferimento alla parte IV “**α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE**” non è necessaria la compilazione in quanto il possesso dell'attestazione SOA va dichiarata nella parte II lettera A);
- ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nell'allegata circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **Per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le rispettive dichiarazioni previste dal DGUE devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione;** Con riferimento all'art. 80 co. 5 lett. c), cbis) e cter), si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC. Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati;

- **la falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione successivamente accertati dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice.**

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che:

- fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c), cbis), cter), c-quater), f-bis), f-ter) del Codice – cfr. paragrafo 4.1 punto 1 del presente Bando;
- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di gara e di conseguenza, la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante “in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici” deve considerarsi come non apposta;
- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come indicato al paragrafo 4.1 punto 6 del presente bando.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale dell'istanza di partecipazione e/o del D.G.U.E., l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della LP 2/2016, esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o delle dichiarazioni integrative e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o delle dichiarazioni integrative e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (quale la mancanza contemporanea dell'istanza di partecipazione e del D.G.U.E..

È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- in caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c) della l.p. 26/93, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il D.G.U.E.. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

NOTA BENE

Si rammenta che, in caso di R.T.I. costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4.2 GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo":

• **il documento, SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO FIDEIUSSORE MEDIANTE FIRMA DIGITALE,**

comprovante:

- la costituzione di una garanzia provvisoria per un ammontare pari ad Euro 137.371,73.-, corrispondente al 2% dell'importo a base di appalto, a garanzia della mancata sottoscrizione del

contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 93, comma 6 del d. lgs. 50/2016;

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

E' ammessa la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria per le casistiche previste al comma 7 dell'art.93 del D.Lgs. n.50/2016

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul "conto di tesoreria" del Consorzio di M.F. di II grado "Novella", presso il tesoriere Cassa Rurale Novella ed Alta Anania Novella (TN) IBAN: IT76V0820035310000005010097;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/oggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Consorzio di M.F. di II grado Terza Sponda)
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 36 co. 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- 5) prevedere espressamente:
- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) - riportare l'autentica della sottoscrizione;
- oppure*
- a) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto sottoscrittore, il facsimile di dichiarazione di cui all'allegato C) del presente bando integrale di gara) .
 - b) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

<p><u>Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.</u></p>

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione in ATI consorzio ordinario o GEIE solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste in caso di rete che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di

lavori pubblici), e al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) oppure in consorzio stabile costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui alla precedente lettera d), da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.2, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante sistema sap-srm ovvero a mezzo PEC, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta **PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.2, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria o ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell'esito di buon fine in caso di bonifico bancario o ricevuta di deposito in caso di titoli del debito pubblico) e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della cauzione provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle

certificazioni necessarie, o della situazione di micro piccola media impresa, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;

- mancanza anche di una sola delle clausole contenute negli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC per un importo pari a Euro 200,00.- (duecento//00) secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n.621 del 20.12.2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In particolare, il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo”, LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO in formato pdf, firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m .

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-amministrazioni-pubbliche>

Ai fini del pagamento il codice CIG che identifica la procedura di gara è il n. **9812254029** .

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

A tal fine, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM o a mezzo pec, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005

4.4. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata, **firmata digitalmente**, dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in RTI di tipo orizzontale) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in RTI di tipo verticale o di tipo misto) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e le responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei lavori eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante);
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010).

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e in forma di atto pubblico al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto, in forma di atto pubblico.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara

provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP — SRM ovvero a mezzo PEC, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 2.2 lett. b), ad eccezione della qualificazione SOA nella categoria OG6, nella categoria OG3 e Os12-b.

In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

- il **D.G.U.E.** compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI;
- la **DICHIARAZIONE** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui si obbliga, nei confronti dell'Amministrazione e del concorrente, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto, secondo l'allegato modello di cui alla lettera A3;
- il **CONTRATTO** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, **A PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI**;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa

ausiliaria ed è pertanto **vietato il cosiddetto avalimento “a cascata”**.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM ovvero a mezzo PEC, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell’impresa ausiliaria;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avalimento;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall’operatore economico.

Si procederà ad escludere l’operatore economico nel caso in cui si accerti che il contratto di avalimento sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 161, anche ai sensi del co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall’articolo 110 del Codice e dall’articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.P. 2/2016, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all’operatore economico mediante sistema sap-srm ovvero a mezzo PEC nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L’ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

Incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall’operatore economico.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA l.p. 26/1993 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della l.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II — lett. A — forma della partecipazione) dovranno presentare, classificandolo nella categoria “Allegato Amministrativo”, il D.G.U.E. limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema sap-srm ovvero a mezzo PEC, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici per conto delle quali in soggetto partecipa;
- incompletezza o refusi materiali nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.9 EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'**art. 1 comma 18 del D.L. n. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019**, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere il medesimo contenuto. In tal caso il raggruppamento temporaneo, in luogo della compilazione del DGUE, ai fini del subappalto potrà presentare dichiarazione integrativa del DGUE indicante le parti delle prestazioni che intende subappaltare, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2019, la dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto **DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI**:

- le lavorazioni appartenenti alla **categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria**, ovvero: **OG6** sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie Og6, Og3 e Os12-b sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.

Non vi sono limiti di importo al subappalto ma non si può procedere alla integrale cessione del contratto, pena nullità dello stesso.

Fermo restando quando previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2019, fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 105 c.13 del D.Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come “**Allegato Amministrativo**” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando integrale di gara con le seguenti precisazioni:
- b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, il Presidente di gara provvederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come “**Allegato tecnico**” ed a verificarne il contenuto;
- c) alla trasmissione delle offerte tecniche ad apposita commissione nominata dal Consorzio che procederà all'attribuzione dei punteggi tecnici, nella osservanza delle prescrizioni del bando nonché dell'elaborato “**Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa**”, previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, provvedendo ad escludere i concorrenti nel caso venissero riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione;
- d) ad aprire in successiva seduta che verrà comunicata ai partecipanti i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell’“**Allegato economico**” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- e) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- f) ad attribuire il punteggio dell'elemento “**prezzo**” secondo le modalità indicate nell'elaborato “**Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa**”;

- g) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- h) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e all'individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia e qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico entrambi pari o superiori alla predetta soglia (4/5 dei punteggi massimi attribuibili), a sospendere la seduta pubblica e a disporre l'avvio della fase di valutazione dell'anomalia ed alla verifica di congruità, secondo quanto disposto ai sensi dell'art.97, c.3 del D.Lgs. n.50/2016;
- i) qualora invece il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico e/o economico inferiore alla predetta soglia, a sospendere la seduta per consentire al Consorzio di effettuare le dovute verifiche in ordine alla congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- j) ad aprire nuovamente la seduta pubblica dichiarando l'aggiudicazione – ai sensi dell'art. 22 co. 7 della L.p. n. 2/2016 - in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento, ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria;

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, potendo altresì promuovere la nomina di un'apposita commissione, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 97, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 che prevede: *“3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.”*

Ai sensi dell'art. 97 comma 6 – ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016: *“La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.”*

In particolare, si procederà alla valutazione preventiva delle offerte ed alla eventuale richiesta al concorrente primo in graduatoria di giustificativi scritti ai fini della valutazione della congruità dell'offerta;

resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla verifica contemporanea nei confronti dei concorrenti seguenti in graduatoria fino al quinto ai sensi di legge:

il tempo concesso per la presentazione dei giustificativi è pari a 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione;

se necessario si procederà a convocare in audizione il concorrente per la presentazione dei giustificativi;

L'operatore economico potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra caricandole a sistema classificandole nella categoria "Allegato economico", come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della "Guida Operativa".

NB! Si sottolinea che la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria "Allegato economico" delle eventuali giustificazioni dell'offerta presentate al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93, comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia l'Amministrazione tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Si precisa che qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne darà avviso all'Autorità giudiziaria.

7. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'Amministrazione procederà, ai fini della stipulazione del contratto, nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, ad esaminare la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri

A tal fine, l'Amministrazione procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso **Banche dati ufficiali** e richiedendo all'operatore economico, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il sistema Mercurio oppure mediante pec.

Se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'**assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione** richiesti in capo all'aggiudicatario, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche sullo stesso **senza** procedere al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, entro il termine perentorio indicato dall'Amministrazione, la seguente documentazione:

- (eventuale) copia della **Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**
- eventualmente, qualora non fornita in sede di gara e non disponibile in banche dati pubbliche: copia della documentazione attestante la sussistenza della/e riduzione/i applicata/e alla garanzia provvisoria.
- solo per l'aggiudicatario: la documentazione a comprova dell'**offerta tecnica** secondo quanto previsto dall'elaborato "Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa". **La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di documentazione difforme dalle dichiarazioni rese in sede di offerta comportano la decadenza dall'aggiudicazione, l'escussione della cauzione provvisoria, la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza ed il successivo scorrimento della graduatoria (fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi del precedente paragrafo, secondo quanto disposto dall'elaborato "Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa").**

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale**, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. In particolare, si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa del concorrente e attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli artt. 19 e 47 medesimo DPR 445/2000.

In casi di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata **da ciascuna delle Imprese associate**.

In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa

dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante, dopo aver escluso il concorrente, ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta della Stazione appaltante, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine compreso tra dieci e venti giorni stabilito** nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".

Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;

b) una **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");
- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato

dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

c) ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26 della l.p. 2/2016, meglio specificata all'**art. 33** del capitolato speciale d'appalto;

d) il **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della l.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e il **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

e) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)*

- **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando integrale di gara.

f) **GARANZIA DEFINITIVA e POLIZZA** aventi le caratteristiche indicate al successivo paragrafo 9.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 10, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 — convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

g) **il cronoprogramma proprio dei lavori;**

9. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre alla Stazione appaltante:

a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 8 la **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000 Euro),

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificata. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

b) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la **POLIZZA ASSICURATIVA** di cui all'art.23 bis della l.p. 26/93, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. Per vedere le somme da assicurarsi si rimanda alle informazioni contenute negli artt. 35 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10 del D.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, PENA L'ESCLUSIONE.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

L'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi **7, 8 e 9**, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia,

l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7,8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle condizioni previste dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 LP 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del

Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Ciò comporta che all'emissione di ogni fattura di corrispettivo(SAL per i lavori pubblici) l'appaltatore e il subappaltatore dovranno presentare all'amministrazione una dichiarazione di correttezza, che attesta la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto; i lavoratori sono individuati, all'interno della medesima dichiarazione, in un elenco che riporta anche l'indicazione dei relativi mesi di impiego. L'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno impiegato lavoratori nel luogo di esecuzione del contratto, dichiarano l'assenza di lavoratori impiegati. La dichiarazione di cui sopra, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, 445 (con sottoscrizione digitale oppure allegando documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) dovrà riferirsi al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione sarà resa. Tale dichiarazione potrà essere corredata dall'attestazione di un soggetto previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) o di un'associazione di categoria che attesti di aver verificato la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori dell'impresa dichiarante. In tal ultimo caso, il campione da sottoporre a controllo è determinato in misura percentuale inferiore rispetto alle dichiarazioni sprovviste.

SI EVIDENZIA L'OBBLIGO PER L'ESECUTORE DEI LAVORI DI MANTENERE IN ESERCIZIO DURANTE IL PERIODO DI IRRIGAZIONE APRILE-OTTOBRE DI OGNI ANNO L'OPERA PREESISTENTE IN MODO DA GARANTIRE AI CONSORZI DI PRIMO GRADO DI POTER ADDURRE L'ACQUA NECESSARIA PER LE NORMALI OPERAZIONI DI IRRIGAZIONE E CIO' SENZA ALCUN ONERE FINANZIARIO AGGIUNTIVO POSTO IN CAPO AL CONSORZIO.

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese che il Consorzio sosterrà per l'assistenza richiesta in fase d'appalto, le spese di pubblicazione dei bandi e dell'esito di gara, le spese inerenti la commissione tecnica di valutazione calcolate presuntivamente in Euro 25.000,00, oltre IVA versata dal Consorzio, che il concorrente aggiudicatario dovrà versare direttamente alla Stazione appaltante, secondo le modalità che verranno indicate in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92: Il RUP arch. Giorgio Bais.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

ACCESSO AGLI ATTI

Con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all’offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti **le parti relative all’offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

Analogamente, con motivata e comprovata dichiarazione da allegare ai giustificativi dell’offerta economica presentati ai sensi del paragrafo 6 del presente bando, ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti **le parti relative alle giustificazioni dell’offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53 c.6 del D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso all’offerta tecnica, all’offerta economica, ed ai giustificativi mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte tecniche, economiche ed i giustificativi dei concorrenti sarà consentito solo **dopo** l’aggiudicazione

INFORMATIVA

**ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016,
e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ess.mm.**

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, il Consorzio di M.F. di II grado “Terza Sponda” fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio di M.F. di II grado “Terza Sponda” (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica), con sede in Novella (TN) frazione Revò, indirizzo PEC **cgiterzasponda@pec.it**.

Preposto al trattamento è il Presidente pro-tempore. Il preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro all’Interessato** in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 38028 Novella(TN) frazione Revò, indirizzo PEC cgiterzasponda@pec.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. **Fonte dei dati personali:** i dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche; e presso l'Interessato.

2. **Categorie di dati personali:** i dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni): tra cui dati anagrafici (nome, cognome, denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita iva), certificati di regolarità fiscale e contributiva;

- dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) derivanti tra l'altro da casellari giudiziari, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

3. **Finalità del trattamento:** il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano specificatamente le **finalità del trattamento** e la **base giuridica** che consente il trattamento dei dati: per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per: a) espletare, in funzione di stazione appaltante o di consulenza, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è **obbligatorio** per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive) in quanto obbligo legale o contrattuale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante qual è l'interesse della pubblica amministrazione ad assumere commesse pubbliche con soggetti in possesso di determinate qualità morali, in particolare così come individuato dall'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Per massima chiarezza, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

4. **Modalità di trattamento:** il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento, appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali quali, nel caso di gara svolta in modalità telematica, la gestione tecnico-informatica del sistema telematico utilizzato dal Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento. Nello specifico, la

gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP SRM rispetto al quale il gestore del sistema medesimo, **Trentino Digitale S.p.A.**, è nominato responsabile esterno.

5. **Processi decisionali automatizzati e profilazione:** è esclusa l'esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

6. **Comunicazione e diffusione dei dati:** i dati potranno essere **comunicati:** a) alle seguenti categorie di destinatari: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara e la nomina della commissione di gara; b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari: Autorità nazionale Anticorruzione — ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori; **per l'adempimento di un obbligo legale.**

I dati personali saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. **Trasferimento extra UE:** i dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. **Periodo di conservazione dei dati:** in osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati ha un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come da massimario di scarto approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni culturali con determinazione n. 235 di data 10 aprile 2019.

9. **Diritti dell'interessato:** l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente potrà: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

IL RUP

- arch. Giorgio Bais –

Documento sottoscritto digitalmente

Allegati:

- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara;
- Lista delle categorie di lavoro e delle forniture;
- Elaborati tecnici;